

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Sabato, 31 marzo 2018

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 marzo 2018, n. 4.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018 pag. 2

LEGGE 29 marzo 2018, n. 5.

Approvazione del Rendiconto consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2016 pag. 6

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 marzo 2018, n. 4.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, e comunque non oltre il 30 aprile 2018, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2018 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2017-2019, di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 23, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 Missione 20 - Programma 3 (capitolo 215746), Missione 16 - Programma 1 (capitolo 156604) e alla Missione 9 - Programma 5 (capitolo 150514).

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 marzo 2018.

MUSUMECI

Assessore regionale per l'economia:

ARMAO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, comma 1:

– L'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." così dispone:

«Esercizio provvisorio e gestione provvisoria. - 1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento.

– Il punto 8 dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." così dispone:

«Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - 8. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

8.1 Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016.

8.2 Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.

Per le regioni che non approvano il bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge regionale, per periodi non superiore a quattro mesi. La legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio può prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di previsione annuale approvato dalla Giunta ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale.

8.3 E' consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

1) il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio;

2) il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;

3) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.

8.4 La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per cia-

scun programma,, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.6 La gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato.

Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.

Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio:

a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;

b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

8.7 Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

8.8 I tesoriери gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)". Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.9 In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato.

Gli importi della voce "già impegnato" possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente.

8.10 Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall'articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.

A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, del presente decreto, l'ente trasmette al tesoriere l'atto di approvazione del riaccertamento dei residui.

8.11 Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.

Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente.

8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

8.13 Nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell'anno precedente.

Nel caso in cui la legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio abbia previsto che sia gestito lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione, contestualmente all'approvazione di tale legge, la Giunta provvede alla ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ai fini dell'esercizio provvisorio ed il Segretario generale, o altra figura equivalente, provvede alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati e capitoli.

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;

b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

Tali variazioni:

- sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);
- possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

8.14 Nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio previsto dal presente decreto, gli enti, che al 31 dicembre dell'anno precedente non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al presente decreto.

- La legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017- 2019." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 12 maggio 2017, n. 20, S.O.

Note all'art. 1, comma 2:

- L'articolo 23 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Finanziamento interventi nel settore della forestazione. Finanziamento garanzie occupazionali. - 1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 1 - capitolo 147320).

2. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 13/2014 è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la spesa di 6.000 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 3 - capitolo 147326).

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è determinata nel limite massimo di 142.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 137.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018.

4. Le somme di cui al comma 3, con esclusione di quelle di cui al comma 5, sono iscritte in apposito fondo nella rubrica del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro da ripartire, con decreto del Ragioniere generale, tra il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ed il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, previa richiesta congiunta dei dirigenti generali dei predetti Dipartimenti in proporzione ai rispettivi fabbisogni.

5. La spesa di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015 è ripartita rispettivamente, per l'esercizio finanziario 2016, quanto a 29.430 migliaia di euro Missione 16 - Programma 1 - capitolo 156604 e quanto a 6.900 migliaia di euro Missione 9 - Programma 5 - capitolo 150514 e, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 e in 50.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019, quanto a 24.430 migliaia di euro Missione 16 - Programma 1 - capitolo 156604 e quanto a 6.900 migliaia di euro Missione 9 - Programma 5 - capitolo 150514.

- L'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Interventi per i Consorzi di Bonifica. Garanzie occupazionali per i settori della forestazione e della manutenzione del territorio. - 1. I commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche e integrazioni sono abrogati. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche e integrazioni le parole da "nella misura fino al 95 per cento" a "dai singoli consorzi al" sono sostituite dalle parole "nei limiti dello stanziamento annualmente previsto con legge di bilancio, in proporzione alla spesa per il trattamento fondamentale del". All'articolo 47, comma 12, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è abrogato il periodo "tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 11".

2. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a disporre lo sgravio parziale dei ruoli già sospesi ai sensi dell'articolo 10, comma 28, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, limitatamente alla misura eccedente gli oneri di contribuzione relativi all'anno 2012, ed a rimmerterli per l'importo sgravato entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

3. In relazione alle disposizioni del comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni è incrementata dell'importo di 10.614 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017, di 14.786 migliaia di euro l'esercizio finanziario 2018 ed è determinata in 39.816 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019, di cui 520 migliaia di euro annui per assicurare la funzionalità di canali di particolare valore storico.

4. Per l'esercizio finanziario 2017 il finanziamento ordinario determinato ai sensi del comma 3 è integrato da un'assegnazione straordinaria pari a 5.000 migliaia di euro, destinata al pagamento degli oneri e delle retribuzioni non corrisposti e/o non versati per gli anni 2015 e 2016 per il personale a tempo indeterminato. Le eventuali disponibilità residue sono ripartite con le medesime modalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche e integrazioni. L'assegnazione di cui al primo periodo del presente comma è subordinata alla presentazione, da parte dei consorzi beneficiari, di un programma di misure finalizzate al miglioramento della capacità di riscossione e al contenimento dei costi di gestione.

5. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 27, della legge regionale n. 24/2016 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro.

6. Nel rispetto dei criteri sanciti dall'intesa Stato-Regioni in materia di riordino dei Consorzi di bonifica, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 si intendono riferite esclusivamente ai membri di cui all'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

7. Il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 21 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 è effettuato dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, previo parere dell'Assessorato regionale competente per materia. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse al Servizio com-

petente entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento, con provvedimento motivato, nel termine di 60 giorni dalla loro ricezione.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata in euro 147.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 in 81.330 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018. Al comma 5 dell'articolo 23 della medesima legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 le parole "per l'esercizio finanziario 2017" sono sostituite dalle parole "per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 e in 50.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019".

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, dell'importo annuo di 1.760 migliaia di euro (Missione 16, Programma 3, Capitolo 147326).".

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 233

«Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Musumeci) il 27 marzo 2018 su proposta dell'Assessore per l'economia (Armao).

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 27 marzo 2018.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 27 del 27 marzo 2018.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 27 del 27 marzo 2018.

Relatore: Riccardo Savona.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 31 del 28 marzo 2018.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 31 del 28 marzo 2018.

(2018.13.824)017

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

LEGGE 29 marzo 2018, n. 5.

Approvazione del Rendiconto consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2016.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del Rendiconto consolidato

1. E' approvato il Rendiconto consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2016 secondo le risultanze che seguono:

ENTRATE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.290.718.972,52	11.321.809.616,79
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.286.427.232,21	4.353.774.380,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie	406.929.486,24	499.427.470,10
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.477.740.779,19	1.163.738.993,34
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.037.930.303,20	983.649.172,24
Titolo 6 - Accensione di prestiti	68.223.140,00	65.000.000,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere / cassiere	2,04	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.725.015.631,75	2.724.995.424,89
Totale entrate dell'esercizio	21.292.985.547,15	21.112.395.058,06
USCITE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI
Titolo 1 - Spese correnti	15.714.318.572,30	16.014.873.659,58
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.455.472.479,26	1.259.075.366,86
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	968.568.880,56	964.158.521,06
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	248.473.835,84	248.473.835,84
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	516,00	516,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.725.154.214,58	2.554.820.280,48
Totale uscite dell'esercizio	21.111.988.498,54	21.041.402.179,82
Risultato di Amministrazione	- 66.920.561,19	
Fondo di cassa al 31/12/2016	774.104.602,92	
Residui attivi al 31/12/2016	4.195.896.598,66	
Residui passivi al 31/12/2016	3.002.704.107,31	

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 marzo 2018.

Assessore regionale per l'economia:

MUSUMECI

ARMAO

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 210

«Integrazione della legge regionale 10 agosto 2017, n. 13 'Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016'».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Musumeci) il 14 marzo 2018 su proposta dell'Assessore per l'economia (Armao).

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (ID) il 14 marzo 2018.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 24 del 20 marzo 2018.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 24 del 20 marzo 2018.

Relatore: Riccardo Savona.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 27 del 26 marzo 2018.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 27 del 26 marzo 2018.

(2018.13.825)017

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione